# DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE

#### N. 21/2005

OGGETTO: Disciplina della esazione dei diritti di segreteria e ampliamento della funzione rogatoria del segretario. Definizione delle modalità di versamento.

L'anno duemilacinque addì 1 del mese di marzo alle ore 17.30 e seguenti nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito in ROMA, Piazza Cavour, n.25, sede dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

			Presente
•	SUSTA Avv. Gianluca	Presidente	SI
•	ALBERTI Prof. Piergiorgio	Vicepresidente	SI
	CARLINO Dott. Carmelo	Consigliere	NO
•	<b>DEL VILLANO Dott. Giuseppe</b>	Consigliere	NO
•	DI BELLO Dott.ssa Rossana	Consigliere	NO
•	MAGGIORE Dott. Giuseppe	Consigliere	SI
•	PAOLINI Dott. Carlo	Consigliere	NO
•	SAFFIOTI Dott. Carlo	Consigliere	SI
•	TALARICO Dott. Carmine	Consigliere	SI

Presiede la seduta il Presidente, Avv. Gianluca Susta.

Sono presenti alla seduta il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Giorgio Balletto, il Dott. Rodolfo Leone e la Dott.ssa Enrica Spicaglia.

Partecipa alla seduta il **Direttore Generale**, **Avv. Moreno Morando**, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione del personale degli Uffici.

# DELIBERAZIONE N. 21 DEL 1 MARZO 2005

Oggetto: Disciplina della esazione dei diritti di segreteria e ampliamento della funzione rogatoria del segretario. Definizione delle modalità di versamento.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA l'art. 40 della legge dell'8 giugno 1962, come modificato dalla Legge n. 734/1973 e dall'art 27 del D.L. del 28 febbraio 1983 n. 55 convertito nella Legge del 26 aprile 1983 n.131 che testualmente recita: "....che il provento annuale dei diritti di segreteria la cui riscossione è obbligatoria a tutti i Comuni e Province, sia ripartito nella misura unica del 90% da attribuire ai Comuni ed alle Province ed il rimanente 10% da attribuire al fondo di cui agli artt. 41 e 42 della sopra citata legge....";

VISTO l'art. 21 comma 1 del D.P.R. del 4 dicembre 1997 n. 465, che attribuisce la quota del 10% di cui sopra all'Agenzia;

VISTO l'art. 97 del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i. che al comma 4 lett. c) recita: "....il Segretario Comunale e Provinciale può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente...";

VISTO l'art. 21 comma 4 del D.P.R. del 4 dicembre 1997 n. 465, che dichiara: "....sugli atti, di cui all'art. 17, comma 68 lett. b) della legge del 15 maggio 1997 n.127, rogati ed autenticati dal Segretario si applicano i diritti di segreteria come previsto dalla tabella D della Legge 604/1962....";

VISTA l'art. 41 della legge dell'11 luglio 1980 n. 312, che enuncia: "...una quota parte dei diritti spettanti al Comune ed alla Provincia (il 90% di cui sopra), per gli atti di cui punti 1. 2. 3. 4. e 5. della tabella D della legge 604/1962 nella misura del 75% sia attribuita al Segretario Comunale fino ad un limite massimo di 1/3 dello stipendio in godimento....";

CONSIDERATI i continui adeguamenti della materia contrattuale che coinvolge gli Enti Locali, i costanti aggiornamenti della materia negoziale, e i ricorrenti

rinnovamenti per la definizione dell'ambito di applicabilità della normativa relativa alla riscossione dei diritti di segreteria;

CONSIDERATO che sono pervenuti e continuano a pervenire all'Agenzia un gran numero di quesiti relativi alla disciplina dei Diritti di Segreteria e alla l'applicabilità del tributo;

VISTI i pareri espressi dal consulente giuridico dell'Agenzia, Prof. Raffaele Maria De Lipsis, acquisiti al protocollo generale n. 26230 del 16 settembre 2004 e n. 4470 del 17 febbraio 2005 allegati alla presente, dai quali emerge come l'attività di rogito del Segretario Comunale e Provinciale vada interpretata estensivamente alla luce della legislazione vigente e del nuovo contesto normativo;

VALUTATA l'opportunità che non può essere considerato un limite al necessario ampliamento della funzione rogatoria del Segretario Comunale e Provinciale, come derivante dalla progressiva evoluzione del quadro normativo di riferimento, la mancata inclusione di nuove fattispecie contrattuali nella tabella "D" della legge 604/1962 e successive modificazioni ed integrazioni, con le quali sono state identificate le ipotesi in relazione alle quali si afferma il diritto dell'Ente all'esazione del "diritto di rogito";

RITENUTO di recepire le interpretazioni sopra indicate e di dover adottare un disciplinare in ordine alle modalità di versamento dei diritti di segreteria, comprensivi dei diritti di rogito;

Tutto ciò premesso;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge:

### DELIBERA

1. di ritenere che la tabella D della legge 604/62 sia da coordinare in senso ampliativo con le disposizioni del Testo Unico sull'Ordinamento degli E.E. L.L. di modo che l'esazione dei diritti di rogito sia applicabile ogni qualvolta una delle parti contrattuali sia l'Ente Locale e che vi sia stata assistenza al rogito da parte del Segretario per l'attribuzione della forma pubblica amministrativa;

- 2. di recepire le interpretazioni estensive, in premessa indicate, del Prof. Raffaele Maria De Lipsis relativamente all'attività di rogito del Segretario Comunale e Provinciale;
- 3. di approvare i criteri per la riscossione dei diritti di segreteria e di rogito secondo il disciplinare allegato che forma parte integrante della presente deliberazione;
- 4. di incaricare il Direttore Generale della esecuzione della presente deliberazione.

# Disciplina dei criteri e delle modalità dei versamenti trimestrali delle quote dei diritti di segreteria e di rogito di comuni e province

all'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali,

nonché documentazione riguardante la liquidazione, la riscossione ed il versamento dei medesimi diritti.

- 1. I comuni e le province sono tenuti a corrispondere le quote di diritti di segreteria e di rogito spettanti all'Agenzia e provvedono al relativo versamento tramite il conto corrente bancario n. 100000300059 intestato all'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, presso l'istituto bancario San Paolo di Torino, codice ABI 01025, codice CAB 03200, codice CIN I, indicando la seguente causale: "comune/provincia di........versamento dei diritti di segreteria, anno....., trimestre.....";
- I comuni e le province determinano trimestralmente il riparto e la liquidazione dei diritti di segreteria.
   Il versamento dei diritti deve essere effettuato entro trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre solare nel quale sorge l'obbligo di versamento.
- 3. I comuni e le province sono tenuti a compilare il modello allegato concernente il versamento dei diritti di segreteria e a trasmetterlo entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento all'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Piazza Cavour, 25 -00193- Roma.

  Il modello deve essere compilato con i dati desunti dalla contabilità dell'Ente.
- 4. Il modello, firmato e timbrato dal segretario comunale o dal ragioniere, deve essere compilato in ogni sua parte e i dati finanziari richiesti vanno riportati nel modello stesso.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE	
per il funzionamento del Consiglio dell'albo dei segretari comunali e	i amministrazione dell'agenzia Autonoma per la gestione provinciali, approvato con deliberazione n.15/7 del 30	
luglio 1998, è stata pubblicata, ai se affissione all'albo delle pubblicazione	nsi dell'articolo 21 del medesimo regolamento, mediante oni, per otto giorni a far data dal \square	
mediante inserimento nel sito interno	t dell'agenzia per giorni dal	
IL SEGRETARIO	IL RESPONSABILE DELLA	
IL DEGICE I III	DURRI ICAZIONE	